

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1732

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Interpretazione degli accordi tra la Repubblica italiana
e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia

—————

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'errata interpretazione delle normativa internazionale concernente le assicurazioni sociali ha dato origine ad una indebita erogazione di migliaia di pensioni a cittadini croati e sloveni. Infatti, sulla base delle disposizioni di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 8 dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi, concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954, reso esecutivo, unitamente al relativo «Scambio di Note», con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, e di cui all'articolo 2, paragrafo 3), della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, resa esecutiva ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885, l'INPS ha erogato circa 40.000 pensioni in convenzione Italo-Jugoslava a favore di cittadini jugoslavi già abitanti in territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace, sulla base del periodo del servizio militare prestato nell'esercito italiano anteriormente al 1° maggio 1945.

Sembra il caso di osservare che l'estensione in forma analogica della normativa comunitaria ai cittadini jugoslavi, operata dall'INPS su istruzioni ricevute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, deve ritenersi non conforme ai principi ispiratori

dell'Accordo di Belgrado del 1954 e della stessa Convenzione Italo-Jugoslava che, fra l'altro, al paragrafo 3) dell'articolo 2 vietava espressamente la possibilità di tale estensione.

La *ratio legis* dell'Accordo italo-jugoslavo per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 1955, e del relativo «Scambio di Note», era quella di separare i diritti dei cittadini italiani da quelli dei cittadini jugoslavi in base alla cittadinanza acquisita alla data del 16 settembre 1947, in maniera che lo Stato italiano prendesse a carico i cittadini italiani e lo Stato jugoslavo i cittadini jugoslavi, divisione che, tra l'altro, ha operato anche per i diritti previdenziali dei dipendenti pubblici.

L'inesatta interpretazione e, quindi, applicazione delle norme citate ha portato ad un gravoso spreco di denaro pubblico e ha determinato una notevole ingiustizia nei confronti dei lavoratori italiani che si vedono negare l'integrazione al minimo per colpa di leggi create ed introdotte al solo scopo di coprire uno scandalo che ormai si verifica da anni.

Onorevoli senatori, è per questi motivi che propongo questo disegno di legge che ha come scopo quello di dare «finalmente» una interpretazione autentica per l'applicazione sia dell'Accordo, e relativo Scambio di Note, sia della Convenzione Italo-Jugoslava.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Applicazione dello Scambio di Note del 5 febbraio 1959, aggiuntivo all'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954)

1. Ai fini dell'applicazione, da parte italiana, dello Scambio di Note concluso il 5 febbraio 1959 tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, si intende che «les pèriodes (rapports) d'assurance, de cotisation et de travail accomplies avant le 1 mai 1945 sous la législation italienne», di cui al punto 2 dello Scambio di Note medesimo, comprendono tutti i periodi di assicurazione, sia effettivi che figurativi, versati o accreditati in favore degli ex abitanti dei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace, indipendentemente dal luogo in cui è stata esercitata l'attività lavorativa ovvero si è svolto l'evento che ha dato diritto all'accREDITAMENTO alla contribuzione figurativa.

Art. 2.

(Applicazione della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia)

1. Ai fini dell'applicazione, da parte italiana, della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni so-

ciali, resa esecutiva ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885, in conformità alla corretta interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 3), della Convenzione stessa, non sono applicabili alla Convenzione le modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, alle legislazioni richiamate nel paragrafo 1) del predetto articolo 2 della medesima Convenzione.